

N. 00069/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Antonio Beck Peccoz, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Cavallo Perin e Andrea Giunti, con domicilio *ex lege* presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta, in Aosta, Piazza S. Anselmo, 2;

contro

la Regione Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso gli uffici del Dipartimento Legislativo e Legale dell'amministrazione regionale, in Aosta, piazza Deffeyes, 1;

nei confronti di

società The Power Company, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Campion e Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta, in Aosta, Piazza S. Anselmo, 2;

e con l'intervento di

Roberta Cresto Gambarova, Luisa Marcora, Antonella Fuccillo, Alberta Tognola, Sergio Utili, Claudio Zausa, Emilio Pirovano, Nicoletta Cavaliere (interventori *ad adiuvandum*), rappresentati e difesi dagli avvocati Umberto Fantigrossi e Andrea Giunti, con domicilio *ex lege* presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta, in Aosta, Piazza S. Anselmo, 2.

per l'annullamento

- dell'autorizzazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta 1 aprile 2010, prot. n. 3451, con cui l'Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Servizio geologico, ha ritenuto “direttamente ammissibili” le opere di costruzione, da parte della società The Power Company, di una pista di cantiere per la realizzazione di derivazione d'acqua e di condotta forzata nel Comune di Gressoney-La-Trinité, località Courtlys-Staffal;
- dell'autorizzazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta 20 aprile 2010, prot. n. 4067 con cui l'Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani, ha espresso “parere positivo” alla costruzione, da parte della società The Power Company, di una pista di cantiere per la realizzazione di derivazione d'acqua e di condotta forzata nel Comune di Gressoney-La-Trinité, località Courtlys-Staffal;
- dell'autorizzazione Regione Autonoma Valle d'Aosta 2 aprile 2010, prot. n. 3540, con cui l'Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche, Servizio gestione demanio e risorse idriche, ha ritenuto che per la costruzione, da parte della società The Power Company, di una pista di cantiere per la realizzazione di derivazione d'acqua e di condotta forzata nel Comune di Gressoney-La-Trinité, località Courtlys-Staffal, “non sia

necessaria la preventiva valutazione della compatibilità rispetto alle condizioni di dissesto idraulico da parte dello scrivente Servizio” né “l'autorizzazione idraulica resa ai sensi del R.D. n. 523/1904”;

- del decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, 4 maggio 2010, n. 132 (pubblicato nel Bollettino regionale 25 maggio 2010, n. 22), con cui si è autorizzata la società The Power Company ad accedere ai fondi del ricorrente per la redazione del progetto definitivo della subconcessione di derivazione d'acqua dal Torrente Lys nel Comune di Gressoney-La-Trinité, località Courtlys-Staffal;

- nonché per l'accertamento dell'illiceità dei comportamenti tenuti in pretesa esecuzione del citato decreto d'autorizzazione 4 maggio 2010, n. 132;

nonché, con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento:

- dell'autorizzazione Regione Autonoma Valle d'Aosta 1 giugno 2010, prot. n. 17603, con cui l'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali - Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale - Direzione foreste ed infrastrutture, ha autorizzato la società The Power Company ad eseguire i “lavori di realizzazione di pista di cantiere per l'esecuzione dei lavori di derivazione d'acqua e posa di condotta in località Staffal-Cortlys”, depositata in giudizio il 20 settembre dalla controinteressata società The Power Company;

- della nota del responsabile del procedimento della società The Power Company 4 settembre 2010, ricevuta dall'odierno ricorrente l'8 settembre 2010, con cui la società stessa ha comunicato al Dr. Antonio Beck Peccoz il decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, 4 maggio 2010, n. 132, avvertendo lo stesso che l'inizio delle operazioni sarebbe iniziato il 15 settembre 2010;

nonché per l'accertamento dell'illiceità dei comportamenti tenuti in pretesa esecuzione della nota del responsabile del procedimento della società The Power Company 4 settembre 2010 e dello stesso decreto del Presidente

della Regione Autonoma Valle d'Aosta 4 maggio 2010, n. 132, in particolare le operazioni effettuate dalla società The Power Company il 15 settembre 2010;

nonché, con secondo ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento:

- dell'autorizzazione Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali - Direzione tutela beni paesaggistici ed architettonici, 12 ottobre 2010, prot. n. 10963, con cui si è autorizzata la società The Power Company ad eseguire il “progetto di pista di cantiere per lavori relativi alla derivazione d'acqua e posa di condotta forzata”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Valle d'Aosta e della società The Power Company;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* spiegato da Roberta Cresto Gambarova, Luisa Marcora, Antonella Fuccillo, Alberta Tognola, Sergio Utili, Claudio Zausa, Emilio Pirovano, e Nicoletta Cavaliere;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2011 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso introduttivo depositato in data 29 luglio 2010, il ricorrente espone:

- di essere proprietario di alcuni terreni situati nell'ambito del comune di Gressoney-La-Trinité (foglio 8, mappali numero 28, 30, 31 e 34; foglio 9, mappali numero 21 e 71; foglio 10, mappale n. 7);

- che nel 2004, la società The Power Company aveva chiesto alla Regione Valle d'Aosta una subconcessione di derivazione d'acqua dal torrente Lys, prevedendo la realizzazione di opere di presa, di una condotta forzata e di una centralina per la produzione di energia elettrica;
- che la prevista condotta forzata era destinata a passare in parte sui terreni di sua proprietà;
- che la Regione Valle d'Aosta, con deliberazione GR 472/2009 aveva vietato espressamente di realizzare “piste di cantiere” ed imposto di ridurre al minimo indispensabile il taglio di piante;
- che la Regione Valle d'Aosta, con deliberazione GR 730/2009 aveva rilasciato la richiesta subconcessione, ed aveva approvato il relativo progetto preliminare delle opere;
- di essere venuto a conoscere in data 19 maggio 2010 che la società The Power Company aveva presentato nel marzo 2010 tre istanze per essere autorizzata a costruire una “pista di cantiere”, e che, nel mese di aprile 2010, tali istanze erano state assentite da articolazioni dell'amministrazione regionale;
- di avere scoperto, a seguito di rilascio di copia delle istanze, che la “pista di cantiere” è destinata a passare interamente sui terreni di sua proprietà;
- di essere venuto a conoscere, in seguito alla ricezione di raccomandata datata 19 aprile 2010, che la società The Power Company aveva chiesto alla Regione Valle d'Aosta l'autorizzazione ad accedere ai fondi di sua proprietà, ai fini della redazione del progetto definitivo delle opere necessarie per la subconcessione di derivazione d'acqua, autorizzazione poi concessa e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione numero 22 del 25 maggio 2010;
- che l'accesso ai fondi è stato effettuato, come dimostrato da picchetti ivi reperiti.

Affida quindi il ricorso ai seguenti motivi.

1. Violazione dell'articolo 33 LR 11/1998. Violazione dell'articolo 3 legge 241/1990, nonché dell'articolo 6, LR 19/2007. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni della stessa amministrazione, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. Con deliberazione 472/2009, la GR avrebbe proibito le piste di cantiere per il progetto di cui si tratta (si tratterebbe di parere vincolante ex art. 33, comma 8, LR 11/1998); disposto confermato con successivo atto dell'Assessorato Agricoltura 5616/RN del 5 marzo 2009.
2. Violazione dell'articolo 3 legge 241/1990, nonché dell'articolo 6, LR 19/2007. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. L'amministrazione non avrebbe motivato sul perché ha ritenuto di emettere atti fra loro in contrasto.
3. Violazione dell'articolo 3 legge 241/1990, nonché dell'articolo 6, LR 19/2007. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni della stessa amministrazione, per illogicità manifesta, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. Gli atti impugnati contrasterebbero con precedenti autorizzazioni per interventi già assentiti di ampliamento di un alpeggio di proprietà del ricorrente.
4. Violazione dell'articolo 3 legge 241/1990, nonché dell'articolo 6, LR 19/2007. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni della stessa amministrazione, per illogicità manifesta, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. Gli atti impugnati contrasterebbero con gli interventi di installazione di un impianto per la previsione delle valanghe che la Regione Valle d'Aosta avrebbe chiesto di testare sui terreni del ricorrente.
5. Violazione degli articoli 7 e ss. Legge 241/1990, nonché degli articoli 12 e ss. LR 19/2007. Non sarebbe stata inviata comunicazione di avvio del procedimento relativamente alle autorizzazioni impugnate con il presente ricorso.

6. Violazione dell'articolo 24 LR 19/2007. Violazione dell'articolo 3 legge 241/1990, nonché dell'articolo 6, LR 19/2007. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Non sarebbe stata convocata conferenza di servizi né motivato sul perché questo non sia stato fatto, nonostante sia il sistema che la Regione Valle d'Aosta deve “di regola” utilizzare.

7. Violazione dell'articolo 15 DPR 327/2001, nonché dell'articolo 11 LR 11/04. Azione d'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva. Azione d'annullamento. Non sarebbe stata effettuata la notificazione al proprietario della autorizzazione ad accedere ai fondi, ed il decreto regionale di autorizzazione 4 maggio 2010, n. 132, sarebbe illegittimo nella parte in cui non indica la necessità di comunicazione al ricorrente, limitandosi a prescriberne l'invio al Comune di Gressoney-La-Trinité; il ricorrente chiede quindi l'accertamento della illiceità dei comportamenti sinora tenuti.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 novembre 2010, il ricorrente impugna l'autorizzazione 17603 del 1 giugno 2010, conosciuta in corso di giudizio, affidando il ricorso ai seguenti motivi.

1. Violazione dell'articolo 3 legge 241/1990, nonché dell'articolo 6, LR 19/2007. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni della stessa amministrazione, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. L'autorizzazione 17603 non motiverebbe sul perché ci si discosti dalla deliberazione 472/2009, con cui la GR aveva proibito le piste di cantiere per il progetto di cui si tratta.

2. Violazione dell'articolo 3 legge 241/1990, nonché dell'articolo 6, LR 19/2007. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. L'autorizzazione non sarebbe stata preceduta da alcun accertamento tecnico e sarebbe destinata a passare in zona diversa da quella ove si vogliono realizzare le opere relative alla centralina idroelettrica; inoltre sarebbe realizzata in ambito boschivo e non prevederebbe il numero massimo di piante abbattibili.

3. Violazione dell'articolo 3 legge 241/1990, nonché dell'articolo 6, LR 19/2007. Eccesso di potere per contraddittorietà, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. Trattandosi di “pista di cantiere” provvisoria, la motivazione circa il suo utilizzo ai fini della pulizia dell'alveo del torrente Lys, contenuta nel provvedimento impugnato, sarebbe incongruente, essendo questa attività ordinaria e ripetitiva.

4. Violazione dell'articolo 3 legge 241/1990, nonché dell'articolo 6 DPR 327/2001. Illegittimità. Illiceità. Nella nota di trasmissione della autorizzazione ad accedere ai terreni mancherebbero gli estremi della delega dei poteri espropriativi da parte della Regione Valle d'Aosta alla società The Power Company.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugna l'autorizzazione alla realizzazione della “pista di cantiere” rilasciata dalla Regione Valle d'Aosta con nota prot. n. 10963 del 12 ottobre 2010.

Affida il ricorso a tre motivi che ripropongono i primi tre motivi già dedotti nel primo ricorso per motivi aggiunti.

Si sono costituite sia l'amministrazione regionale che la società controinteressata, spiegando difese in rito e nel merito; in particolare, la regione Valle d'Aosta e la società The Power Company hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse, essendo con tale ricorso impugnati semplici pareri, come tali atti endoprocedimentali non lesivi; la società The Power Company ha anche eccepito difetto di giurisdizione, trattandosi di provvedimenti presi in materia di acque pubbliche.

Hanno quindi spiegato atto di intervento volontario *ad adiuvandum* Roberta Cresto Gambarova, Luisa Marcora, Antonella Fuccillo, Alberta Tognola, Sergio Utili, Claudio Zausa, Emilio Pirovano, Nicoletta Cavaliere, proprietari di unità immobiliari facenti parte del Condominio Residence di Staffal, ubicato nelle immediate vicinanze del luogo dove dovrà essere

realizzata la centralina per la produzione di energia elettrica.

L'amministrazione regionale ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità dell'intervento.

All'udienza del 15 giugno 2011, la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, devono essere deliberate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Entrambe possono essere superate.

La prima, secondo cui l'odierna vicenda ricadrebbe, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a) del RD 1775/33, nell'ambito della giurisdizione del Tribunale delle acque, dal momento che gli atti oggetto di ricorso sarebbero strettamente connessi alla materia delle acque pubbliche, può essere disattesa in base alla circostanza che non si tratta di opere direttamente connesse alla gestione della subconcessione di derivazione.

La norma recita: «...*Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche...*»; secondo l'interpretazione che ne dà la giurisprudenza prevalente, ricadono nella giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche soltanto gli atti che abbiano incidenza immediata e diretta sul governo delle acque pubbliche (*ex plurimis*, TAR Valle d'Aosta, 2 luglio 2008, n. 58; Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2011, n. 8722; Tribunale Superiore delle acque, 9 febbraio 2011, n. 12; TAR Lazio – Roma, Sez. II, 7 gennaio 2010, n. 78); la sentenza Cass. civ., SU, 11 maggio 2007, n. 10750, citata dalla società controinteressata (memoria depositata il giorno 11 novembre 2010, pag. 2), afferma che «...*sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le*

competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (v., tra le altre, S.U. 2006 n. 13692; 2005 n. 14195; 2003 n. 337)...».

La presente vicenda giudiziaria riguarda atti afferenti la costruzione di una pista di cantiere, asseritamente necessaria per procedere alla «...*realizzazione delle opere di derivazione d'acqua e di condotta forzata...*» (così nella istanza presentata dalla società The Power Company in data 18 marzo 2010); ne consegue che non si tratta di «...*provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di dette acque...*» (così l'ambito della giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche secondo la citata sentenza 10750/2007), ma, al più, di un'opera indirettamente strumentale alla realizzazione delle opere idrauliche, che non richiede, per la valutazione sulla legittimità degli atti ad essa afferenti, il possesso delle «...*competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche...*».

Peraltro, la costruzione di una pista di cantiere non era nemmeno prevista (secondo quanto dedotto dalla amministrazione regionale nella memoria depositata il 23 novembre 2010, pag. 5, e nella memoria depositata il 13 maggio 2011, pag. 3) nei progetti originariamente presentati alla Regione.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse, essendo impugnati con tale ricorso semplici pareri, come tali atti endoprocedimentali privi di lesività (i citati atti numero 3540/2010, 3451/2010 e 4067/2010), può essere disattesa, a prescindere da qualunque valutazione sulla natura provvedimento degli atti che la Regione e la società controinteressata ritengono endoprocedimentali, in conseguenza del

sopravvenire, nelle more del giudizio, del provvedimento 1 giugno 2010, prot. n. 17603, con cui l'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali – Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale – Direzione foreste ed infrastrutture ha autorizzato la costruzione della pista di cantiere; tale atto, avente natura provvedimento, è stato, come evidenziato in epigrafe, impugnato dal ricorrente con il primo ricorso per motivi aggiunti.

Deve infine essere esaminata l'eccezione di irricevibilità e di inammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum*.

L'eccezione è fondata, in disparte le altre censure, con riferimento alla violazione del termine per il deposito dell'atto di intervento; esso risulta infatti depositato in data 17 maggio 2011, in violazione del disposto degli artt. 28, comma 2, e 50, comma 3, cpa, secondo cui avrebbe invece dovuto essere depositato almeno 30 giorni prima dell'udienza.

Il Collegio passa quindi alla delibazione del merito.

I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.

Una prima doglianza, esposta nei primi due motivi del ricorso introduttivo, nel primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti e nel primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, censura l'eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti e per difetto di istruttoria e di motivazione, in ragione della mancata considerazione, da parte dell'amministrazione, nei provvedimenti impugnati, del divieto di costruzione di piste di cantiere e della limitazione delle piante abbattibili, contenuti nella deliberazione di Giunta Regionale 27 febbraio 2009, n. 472 (documento allegato al ricorso introduttivo *sub* 12), argomenti poi ripresi anche nella nota dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Risorse Naturali – Dipartimento delle risorse naturali e Corpo forestale – Direzione foreste e infrastrutture, n. prot. 5616/RN del 5 marzo 2009 (documento allegato al ricorso introduttivo *sub* 13).

La doglianza coglie nel segno.

La deliberazione di Giunta Regionale 27 febbraio 2009, n. 472, recante *Parere favorevole condizionato, ai sensi della L.R. 11/1998, art. 33 (aree boscate) per il progetto presentato dal Comune di Gressoney-La-Trinité relativo ai lavori di derivazione d'acqua, posa di condotta forzata e realizzazione di centralina idroelettrica in località Cortys – Staffal, in Comune di Gressoney-La-Trinité*, è stata emanata su richiesta del Comune di Gressoney-La-Trinité; essa configura un parere espressamente qualificato come vincolante dall'art. 33, comma 8, della LR 6 aprile 1998, n. 11, nel testo vigente alla data della deliberazione. Nel corpo della deliberazione vengono richiamati i commi 5 e 6 dello stesso art. 33; in particolare, il comma 6 prevede la possibilità che *«In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali»*; quindi, secondo il citato comma 8 *«L'esecuzione delle opere di cui ai commi 5 e 6 è subordinata al parere vincolante della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di forestazione, sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3»*.

Da una lettura piana delle disposizioni citate si evince quindi come il progetto non potesse essere realizzato difformemente da quanto previsto nella citata deliberazione 472/2009, non potendo l'amministrazione discostarsi dal parere reso con tale deliberazione, espressamente qualificato dalla legge come vincolante (TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 19 maggio 2009, n. 3767).

Con riferimento quindi alle censure proposte, effettivamente negli atti impugnati non vi è alcuna considerazione del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale, che si era espressa nel senso che *«...non dovranno essere costruite piste di cantiere e il taglio di piante (valutate in circa una ventina) dovrà essere ridotto al minimo indispensabile...»*, tanto da giustificare l'accoglimento della censura: *«...Va ricordato in proposito che sussiste il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà in presenza di un provvedimento che presenti*

contraddizioni o incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa Autorità emanante o di manifestazioni di volontà che si pongono in contrasto fra di loro (Consiglio Stato, sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6800...» (Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2009, n. 6094). In proposito, è opportuno evidenziare come sia la citata nota 5616/RN che il citato impugnato provvedimento di autorizzazione 17603/RN siano stati emanati dalla Direzione foreste e infrastrutture del Dipartimento delle risorse naturali e Corpo forestale, e come, inoltre, sia la citata deliberazione 472/2009, che il precedente provvedimento 5616/RN siano citati nelle premesse dell'impugnato provvedimento 17603/RN, senza tuttavia che nel corpo del provvedimento sia spesa una parola sul perché si sia ritenuto di discostarsi da essi.

Inoltre, correttamente la censura rileva il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto di istruttoria e di motivazione; l'amministrazione avrebbe infatti in ipotesi potuto ritornare sulle proprie decisioni, ma in tal caso avrebbe dovuto procedere secondo le modalità che regolano l'emanazione degli atti di secondo livello, oggi normate dagli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 241/1990, modalità della cui effettuazione non vi è traccia negli atti impugnati.

Né può essere condivisa la linea difensiva dell'amministrazione regionale, secondo cui la citata deliberazione 472/2009 «... non consentiva piste di cantiere perché non erano state richieste e voleva evitare che fossero realizzate senza uno specifico progetto...» (memoria depositata il 13 maggio 2011, pag. 3); una lettura piana della deliberazione consente infatti di affermare che essa ha inteso escludere in radice la possibilità di costruzione di piste di cantiere; tale interpretazione risulta confermata dalla lettura della citata nota dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Risorse Naturali – Dipartimento delle risorse naturali e Corpo forestale – Direzione foreste e infrastrutture, n. prot. 5616/RN del 5 marzo 2009, che, nel richiamare il parere favorevole condizionato espresso il 30 gennaio 2009 dalla Conferenza di

pianificazione di cui all'articolo 33, LR 11/1998 (parere poi fatto proprio nella citata deliberazione 472/2009), autorizza i lavori «...a condizione che (...) dove non è presente viabilità i lavori dovranno essere eseguiti senza aprire piste di cantiere...».

Nemmeno è utile al rigetto della censura quanto sostenuto dalla società The Power Company, secondo cui la deliberazione 472/2009 sarebbe superata «...dalla D.G.R. 730/2009 che, a conclusione del procedimento di verifica, ha rilasciato alla società la subconcessione di derivazione...» (memoria depositata il 20 settembre 2010, pag. 5); secondo tale linea difensiva, la deliberazione 730/2009 ed il conseguente disciplinare costituirebbero l'unica disciplina della subconcessione, non conterrebbero alcun divieto alla realizzazione di piste di cantiere, e non farebbero alcun cenno alla precedente deliberazione 472/2009.

La tesi è priva di pregio.

Le due deliberazioni sono infatti relative a due diversi ambiti; la 730/2009 regola (insieme con il decreto del Presidente della Regione Valle d'Aosta 10 luglio 2009, n. 303, e con il disciplinare «...contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la subconcessione...») la subconcessione di derivazione di acque ed i connessi aspetti tecnici ed economici; la deliberazione 472/2009 tratta, nell'ambito del progetto dei lavori per la realizzazione delle opere necessarie all'esercizio della subconcessione, degli aspetti connessi alla effettuazione dei lavori in aree boscate; né vi sarebbe stata necessità di richiedere il parere espresso con la deliberazione 472/2009, laddove non vi fossero stati lavori da eseguire in aree boscate. E' quindi evidente che la deliberazione 730/2009 non regola gli stessi ambiti della deliberazione 472/2009 e non può avere l'effetto di "superare" il parere contenuto in tale ultima deliberazione.

Nemmeno possono valere le considerazioni secondo cui la pista di cantiere sarebbe opera «...di una tale modestia che la medesima non è stata nemmeno

considerata un'opera infrastrutturale da assoggettare al parere vincolante della Giunta regionale sentita la conferenza di pianificazione...» (memoria della amministrazione regionale depositata il 23 novembre 2010, pag. 5) o avente carattere di opera accessoria, funzionale alla realizzazione della subconcessione di derivazione d'acqua, con la conseguenza che, non avendo il ricorrente impugnato il provvedimento di subconcessione, non potrebbe opporsi ad attività che ne rappresentano una mera modalità attuativa (memoria The Power Company depositata il 20 settembre 2010).

Sotto il primo profilo, è sufficiente evidenziare come l'art. 33 della LR 11/1998, al fine del rilascio del parere vincolante per la realizzazione di opere in aree boscate, non prevede dimensionamenti delle opere al di sotto delle quali non sia necessario il rilascio del parere; peraltro, tale articolo, nel testo vigente sia attualmente che alla data della richiesta di autorizzazione alla costruzione della pista di cantiere (18 marzo 2010), fa riferimento ad interventi infrastrutturali al comma 1, lett. d), collocando alla lettera a) *«...l'esecuzione di opere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali...»*; nel testo vigente alla data della deliberazione 472/2009, faceva invece riferimento, al comma 6, alla *«...esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali»*; la modifica del testo avvalorava quindi l'interpretazione secondo cui, nel caso di opere afferenti il soddisfacimento di interessi generali, non si faccia alcun riferimento alle dimensioni dell'opera ai fini della necessità del parere.

Sotto il secondo profilo, è sufficiente evidenziare come l'interesse al ricorso è sorto a seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione alla costruzione della pista di cantiere, depositata il 18 marzo 2010, pista in precedenza non prevista e che, secondo il progetto presentato insieme con tale richiesta, è destinata ad attraversare i terreni di proprietà del ricorrente.

Sia la Regione che la società The Power Company evidenziano reiteratamente, sia negli atti defensionali (memorie della Regione depositate

in data 23 novembre 2010, pag. 4, e 13 maggio 2011, pag. 5; memorie della società The Power Company depositate il giorno 11 novembre 2010, pag. 3, 22 novembre 2010, pag. 4, e 11 maggio 2011, pag. 4), che nella stessa istanza di autorizzazione depositata in data 18 marzo 2010, la circostanza secondo cui sarebbe stata l'amministrazione regionale, e segnatamente la Direzione assetto idrogeologico bacini montani, a ritenere tale opera utile a raggiungere l'alveo del torrente Lys per la bonifica dal materiale che vi si troverebbe depositato a seguito degli eventi alluvionali del 2000, così prospettando l'esistenza di uno specifico interesse pubblico alla realizzazione della pista di cantiere.

In proposito, è opportuno evidenziare come l'autorizzazione alla costruzione di un'opera a seguito di richiesta del privato non possa avere, quale motivazione unica o assolutamente prevalente, la prospettazione dell'esistenza nella vicenda di un interesse pubblico affidato alla cura dell'amministrazione; gli eventuali provvedimenti di autorizzazione devono quindi dare atto della valutazione dell'interesse privato, e della loro comparazione con gli altri interessi, in primo luogo di quelli dei proprietari dei luoghi, ed anche di eventuali interessi pubblici.

Nel caso di specie, eventuali provvedimenti autorizzatori dovrebbero quindi motivare adeguatamente sull'andamento del tracciato in base alle necessità del privato richiedente, potendo assumere la convenienza dell'esistenza della pista di cantiere per le finalità della pubblica amministrazione una motivazione aggiuntiva, ma non certo esclusiva o preponderante; in ogni caso, il bilanciamento di tali interessi con gli altri interessi in gioco – in primo luogo dei proprietari dei fondi da attraversare, ma anche l'interesse pubblico alla tutela ambientale e paesaggistica – deve essere oggetto di adeguata esposizione in seno alla motivazione del provvedimento, anche nell'ottica del rispetto del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa (sul punto, Cons. Stato, Sez. VI,

17 aprile 2007, n. 1736).

Non può invece trovare accoglimento il settimo motivo del ricorso introduttivo, con cui il ricorrente deduce l'illegittimità del decreto 4 maggio 2010, n. 132, con cui tecnici incaricati dalla società The Power Company sono stati autorizzati ad introdursi nelle proprietà private site nel Comune di Gressoney-La-Trinité per *«...la redazione del progetto definitivo della sub concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Lys in località Courtlys-Staffal in Comune di Gressoney-La-Trinité...»*.

Il ricorrente ha partecipato al sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati in data 15 settembre 2010, così risultando dal verbale di accesso ai luoghi (documento n. 9 depositato dalla società The Power Company in data 20 settembre 2010), e ciò a seguito della comunicazione effettuata da tale società al ricorrente, da questi ricevuta in data 8 settembre 2010 (documento n. 8 depositato dalla società The Power Company in data 20 settembre 2010); il ricorrente deduce tuttavia che vi sarebbero stati accessi anteriormente alla data del 4 luglio 2010 (ricorso introduttivo, pag. 10).

L'art. 11 della LR 11/2004 stabilisce che *«1. Per le attività di qualsiasi natura preordinate alla progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad accedere ai luoghi interessati. 2. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, indica i nominativi delle persone che possono accedere ai luoghi interessati ed è comunicata al proprietario del bene risultante dai registri catastali, nonché al suo possessore, se conosciuto, almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni»*.

Ora, se vi fossero stati accessi precedentemente alla data di comunicazione della autorizzazione all'accesso ai proprietari dei fondi interessati, ciò costituirebbe espressione di una attività illegittima.

Tuttavia, non sono riscontrabili in atti elementi di prova circa l'ingresso ai fondi da parte di tecnici incaricati dalla società The Power Company anteriormente al 15 settembre 2010; i picchetti asseritamente reperiti sui

fondi potrebbero essere stati apposti anche da soggetti diversi. La società The Power Company invero afferma di avere effettuato il sopralluogo in data 15 settembre 2010 (memoria depositata in data 11 novembre 2010, pag. 6); ciò comporta il rigetto del motivo e della domanda di accertamento della illiceità dei comportamenti tenuti in esecuzione di tale decreto.

Per tali motivazioni, ogni altra censura assorbita, i ricorsi devono essere in parte accolti, nei limiti di cui in motivazione; l'accoglimento comporta l'annullamento degli atti impugnati, con l'eccezione del decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta 4 maggio 2010, n. 132, e delle conseguenti comunicazioni effettuate dalla società The Power Company.

Essendo la Regione Valle d'Aosta e la società controinteressata The Power Company risultate soccombenti per la parte senz'altro più rilevante del giudizio, appare equo condannarle in solido, nei confronti del ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nella misura del 75%; in relazione al restante 25% ed in relazione alle parti costituite diverse dal ricorrente, l'andamento della vicenda costituisce eccezionale motivo, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre invece l'integrale compensazione delle spese di giudizio; le spese vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara irricevibile l'atto di intervento *ad adiuvandum*; accoglie in parte i ricorsi, secondo quanto in motivazione, e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, con l'eccezione del decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta 4 maggio 2010, n. 132, e delle conseguenti comunicazioni effettuate dalla società The Power Company.

Condanna, in solido fra loro, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la

società controinteressata The Power Company srl al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali del presente grado di giudizio nella misura del 75%, liquidandole, in via equitativa, in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge (ivi comprese le somme eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione del contributo unificato), se dovuti; compensa nel resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Turco, Presidente

Francesco Guarracino, Primo Referendario

Diego Spampinato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)